COMUNE DI GONZAGA

P R O V I N C I A D I M A N T O V A

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1 ISTITUZIONE

1. In attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, e delle vigenti leggi in materia di pari opportunità, nonché delle Direttive dell'Unione Europea, è istituita presso il Comune di Gonzaga, la Commissione per le Pari Opportunità (CPO).

2. Essa è organismo permanente consultivo e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta: esercita le sue funzioni in autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri del comune, rappresentanti delle organizzazioni femminili territoriali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, dell'associazionismo, delle istituzioni culturali, della scuola sia del comune che del territorio provinciale.

Art. 2 DEFINIZIONE

Le **pari opportunità sono un principio giuridico** inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al **genere, religione e convinzioni personali, origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico**.

Art. 3 FINALITA'

La Commissione ha la finalità di formulare proposte e dare impulso all'attività comunale in ordine a misure, progetti e interventi volti all'educazione, alla formazione, alla tutela della salute, alla partecipazione alla vita pubblica, sociale ed economica e alla rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini a partire dalla vita familiare, scolastica e professionale.

Art. 4 COMPITI

Alla Commissione sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuovere e diffondere la cultura delle pari opportunità ed uguaglianza tra gli individui per superare atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori;
b) promuovere incontri, seminari, corsi di formazione, mostre, conferenze e pubblicazioni sulla cultura di genere sia nel campo del sapere (storia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina…) sia nel campo del "saper fare" (professioni tradizionali e non: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, ecc);
c) sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
d) operare, mantenendo un rapporto con la società civile, coinvolgendo singole personalità, associazioni o gruppi impegnati sulle tematiche delle pari opportunità;
e) promuovere nelle scuole percorsi volti all'affettività, al rispetto reciproco, all'esplorazione e alla messa in discussione dei meccanismi socioculturali di minimizzazione e razionalizzazione della violenza;
f) attuare, in sinergia con le politiche sociali del Comune, iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia, che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;

g) operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione e per la tutela delle pari opportunità di ogni persona;
h) attivare rapporti di collaborazione con il/la Consigliere/a provinciale di parità e il Comitato Unico di Garanzia istituito dall'Ente;
i) promuovere ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui all'art.2.

Art. 5 COSTITUZIONE E DURATA

1. La Commissione per le pari opportunità è istituita con decreto del Sindaco.

2. La Commissione ha durata coincidente alla legislatura del Consiglio comunale.

Art. 6 COMPOSIZIONE

1. La Commissione si compone come segue:

a) membri di diritto:
- il sindaco o un suo delegato;
- l'assessore alle Politiche Educative e Sportive e Cittadinanza Attiva;
- due consiglieri: uno di maggioranza e uno di minoranza;

b) membri designati e appartenenti ad organizzazioni del volontariato, associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni della cooperazione, associazioni sindacali che abbiano sede nel territorio comunale e che perseguano le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

L'individuazione dei componenti della Commissione provenienti dalle associazioni, dagli ordini professionali e/o delle associazioni di categoria e dalla società civile verrà effettuata, tra le candidature pervenute a seguito di avviso pubblico, da una commissione costituita dal Sindaco, dall'Assessore alle Politiche Educative e Sportive e Cittadinanza Attiva e dai n. 2 Consiglieri designati dal Consiglio Comunale.

Art. 7 FUNZIONAMENTO

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco

2. Durante la prima seduta saranno nominate a maggioranza dei componenti assegnati:
- il presidente
- il vicepresidente
- il segretario.

3. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni quattro mesi su convocazione del Presidente.

4. Il Presidente della Commissione:
- svolge i compiti di rappresentanza della stessa;
- convoca e presiede le riunioni predisponendo l'ordine del giorno;
- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.

5. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

6. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, che possono svolgere funzioni di competenza per l'elaborazione di proposte e per l'attuazione degli indirizzi generali deliberati dalla Commissione.

Art. 8 NORME PER LA NOMINA

La nomina dei membri della Commissione avviene a seguito della pubblicazione, nelle forme più ampie e prive di formalità di un Avviso, contenente l'invito a candidarsi. Le candidature devono pervenire al Sindaco entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico.

Art. 9 STRUTTURE OPERATIVE

La Commissione ha sede presso il Comune di Gonzaga e, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione, eventuale, dei dipendenti in servizio presso l'Ente.

Art. 10 VERBALI DELLA COMMISSIONE

Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del segretario, che viene trasmesso a tutti i componenti e conservato agli atti del Comune.